

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce ai comuni autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

l'articolo 8 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013; l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie ed extra tributarie;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

l'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunali sui rifiuti e servizi;

le Linee Guida per l'elaborazione delle tariffe e per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), formulate da un gruppo di esperti incaricati da una struttura in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo Ministero;

CONSIDERATO che l'art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con contestuale soppressione a decorrere dalla medesima data della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.SU.);

che tale nuovo tributo è destinato, oltre che alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa pubblica, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comunali;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario approvare n apposito regolamento comunale che disciplini le modalità applicative nel Comune di Colazza del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 44 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto comunale.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Di Troia, Ferioli) espressi nei modi di legge